SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 806-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE FOLLIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1969 (V. Stampato n. 1562)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 luglio 1969

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1969

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1969, n. 257, concernente norme transitorie per il funzionamento delle corti di assise e corti di assise di appello di Napoli, Potenza, Campobasso e Salerno

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — La legge 5 giugno 1967, n. 416, istituiva una Sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso; altra Sezione distaccata della stessa Corte di appello di Napoli veniva istituita in Salerno con legge 1° marzo 1968, n. 172.

I successivi decreti delegati 23 dicembre 1967, n. 1274 e 2 ottobre 1968, n. 1154 — che determinavano l'organico e la data di inizio del funzionamento delle due Sezioni distaccate — non hanno dettato norme particolari per i giudici popolari (ordinari e supplenti) che, con i giudici togati, formano il collegio giudicante.

Le disposizioni della legge 10 aprile 1951, n. 287 relative al riordinamento dei giudizi di assise, dalla competente autorità giudiziaria — che procedeva nell'aprile-maggio 1968 alle operazioni di imbussolamento delle schede, dopo l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari (articoli 15 e 21 della citata legge n. 287) successivamente alla istituzione delle due Sezioni distaccate in Campobasso e Salerno — non sono state ritenute idonee per provvedere a tale operazione anche per le citate Sezioni: venne osservato che per Campobasso l'inizio del funzionamento era fissato al luglio 1968, mentre per Salerno non era stato ancora stabilito l'organico (questo fu poi oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1154).

Come effetto della istituzione delle due Sezioni distaccate, si era intanto determinata una situazione che coinvolgeva la regolarità di tutti i processi della Corte di assise di appello di Napoli, con pericolo di dichiarazione di nullità di ordine generale (articolo 185, n. 1, del Codice di procedura penale, sulla costituzione del giudice) poichè nelle liste generali della Corte di appello di Napoli figuravano ancora giudici popolari, residenti nei comuni dei circondari di Campobasso e di Salerno, non aventi più titolo, per la nuova ripartizione di competenza territoriale, a comporre i collegi della Corte di assise di appello di Napoli.

Questa situazione si ripercuoteva anche nelle liste generali della Corte di assise di Napoli, di Salerno e di Campobasso: ai sensi dell'articolo 22 della citata legge 10 aprile 1951, n. 287, le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise vengono infatti formate con cittadini che non siano stati già compresi in quelle per le Corti di assise di appello.

Infine per le Corti di assise e le Corti di assise di appello di Napoli e di Salerno vi era l'ulteriore complicazione riferentesi al circondario di Sala Consilina, sottratto, in sede di revisione territoriale, alla Corte di appello di Potenza ed aggregato al territorio della Corte di appello di Napoli e quindi della Corte di assise d'appello di Salerno.

Sussisteva, quindi, anche per le liste generali della Corte di assise e della Corte di assise di appello di Potenza la medesima situazione di illegittimità dianzi lamentata per la Corte di assise e la Corte di assise di appello di Napoli, in quanto i cittadini del circondario di Sala Consilina non potevano più comporre i collegi delle Corti di assise e di appello di Potenza.

Il decreto-legge 29 maggio 1969, n. 257, ha inteso ovviare a tali situazioni di illegittimità.

Il decreto-legge, ai fini del funzionamento delle Corti di assise di appello di Campobasso e Salerno, fa obbligo ai Presidenti delle due Sezioni di procedere alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari — ordinari e supplenti — nonchè alle operazioni di imbussolamento delle schede nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 1, assicurando con l'articolo 2 la legittima attività dei collegi costituiti in virtù della legge n. 287 del 1951 per tute le cause della sessione.

Peraltro — come si legge nella relazione del ministro Gava al disegno di legge in esame — ragioni di necessità ed urgenza, apparse insuperabili (presso le Corti di assise di appello di Campobasso e di Salerno giacciono numerosi procedimenti che riguardano cittadini in stato di detenzione, essendo imputati per reati per cui è obbligatoria

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai sensi di legge la preventiva custodia) hanno reso ineliminabile il ricorso al decretolegge.

La Commissione, quanto sopra considerato, è stata unanime nel ritenere, allo stato, necessaria la conversione in legge del decreto-legge in epigrafe, conformemente al voto già espresso il 23 luglio dall'altro ramo del Parlamento.

FOLLIERI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1969, n. 257, concernente le norme transitorie per il funzionamento di determinate corti di assise e corti di assise di appello.

ALLEGATO

Decreto-legge 29 maggio 1969, n. 257, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 7 giugno 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme transitorie per il funzionamento, per il biennio in corso (aprile 1968-aprile 1970) delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello dei distretti di Napoli e Potenza, a seguito della istituzione delle Corti di assise di appello di Campobasso e di Salerno di cui alle leggi, rispettivamente, del 5 giugno 1967, n. 416 e 1º marzo 1968, n. 172;

Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Per il funzionamento delle Corti di assise di appello di Campobasso e di Salerno, istituite con le leggi 5 giugno 1967, n. 416 e 1° marzo 1968, n. 172, i presidenti, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive incombenze, indipendentemente dalle operazioni di aggiornamento aventi inizio nell'aprile del 1969, a procedere, per il biennio in corso, non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti delle predette Corti di assise di appello, nonchè alle operazioni di imbussolamento delle schede, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.

Le stesse operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti e di imbussolamento delle schede devono essere rinnovate, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, per le Corti di assise di appello di Napoli e di Potenza nonchè per le Corti di assise di Napoli, Potenza, Campobasso e Salerno.

Per le Corti di assise e le Corti di assise di appello di Napoli, Potenza e Salerno le operazioni indicate nei precedenti commi saranno precedute dalla operazione di stralcio, dagli albi definitivi dei giudici popolari della Corte di assise e della Corte di assise di appello di Potenza, dei nominativi dei cittadini residenti nel circondario di Sala Consilina e dalla conseguente inclusione degli stessi nominativi negli albi definitivi dei giudici popolari della Corte di assise di Salerno e della Corte di assise di appello di Napoli.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello indicate nell'articolo precedente, che all'entrata in vigore del presente decreto risultino definitivamente costituiti ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, rimangono validi per tutte le cause della sessione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969.

SARAGAT

RUMOR — GAVA

Visto, il Guardasigilli: GAVA.